

**TRIBUNALE ROMA (ordinanza) _
13 LUGLIO 1985**

GIUDICE ISTRUTTORE:

IZZO

PARTI:

RAI, SIPRA

(Avv. Fusi, Gambino, Geremia e altri)

CANALE 5, PUBLITALIA 80

(Avv. Dotti, Della Ragione e altri)

**Radiotelevisione • Emittenti
pubbliche e private • Pubblicità
comparativa • Concorrenza sleale
per denigrazione • Uso e
divulgazione di indagini di
mercato • Rilevazioni
dell'ascolto di trasmissioni
televise • Sussistenza.**

Costituisce illecito concorrenziale, presentando i caratteri della comparazione denigratoria, la divulgazione dei risultati della rilevazione degli indici di ascolto di trasmissioni televisive proprie e di concorrenti, quando il sistema di rilevazione non offre sufficienti garanzie di attendibilità, siano le indagini svolte da impresa concorrente o da soggetto indipendente.

**Radiotelevisione • Emittente
pubblica • Limiti agli introiti e
spazi pubblicitari • Mancata
fissazione da parte della
Commissione di Vigilanza •
Determinazione giudiziale del
« tetto pubblicitario » •
Ammissibilità in assenza di
nuove deliberazioni della
Commissione di Vigilanza.**

Va inibita alla RAI e alle sue consociate la raccolta di pubblicità oltre il limite massimo fissato dalla Commissione medesima per l'anno precedente onde precludere all'emittente pubblica un illimitato sfruttamento della posizione di illecito vantaggio procurato attraverso una attività di concorrenza denigratoria.

Il G.I.,

visti i ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. presentati rispettivamente dalle società attrici e dalla convenuta RAI nell'udienza del 12 giugno 1985; letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;

ritenuto, per quanto concerne le richieste formulate dalle società attrici nei confronti della RAI, che debbesi reputare pratica concorrenziale di per sé illegittima l'uso di indagini di mercato eseguite direttamente da una delle imprese impegnate a contendersi le quote del mercato stesso;

considerati comunque sussistenti numerosi e concordanti indizi in ordine alla denunciata inadeguatezza (sotto il profilo della parzialità del campione di famiglie, dell'insufficiente numero di frequenze selezionabili, della ridistribuzione delle *audiences* relative a frequenze non identificate) del sistema *meter* utilizzato dalla RAI, tali da far ragionevolmente ritenere inattendibili i relativi risultati;

considerato che la divulgazione degli stessi, senza dubbio attuata dalla SIPRA ma posta in essere, a mezzo televisione, dalla stessa RAI, e comunque da questa resa possibile col proprio volontario comportamento attivo o omissivo, presenta i caratteri della comparazione denigratoria e quindi illecita a danno della società;

ravvisati pertanto gli estremi del *factum boni juris* relativamente alle richieste delle attrici;

ritenuto inoltre che l'attività, la potenzialità commerciale e l'avviamento delle società attrici risultano attualmente e ininterrottamente esposti all'azione lesiva svolta dalla RAI, anche tramite la SIPRA, nel quadro della concorrenza in atto fra le parti;

considerato che le emittenti private traggono i mezzi della loro sussistenza esclusivamente dagli introiti pubblicitari, onde la predetta azione concorrenziale incidendo direttamente su questi ultimi può comportare, se protratta, il rischio, a carico delle società attrici, di gravissimo e irreparabile danno, e così della tardività ed inutilità di una futura decisione di merito in ipotesi favorevole alle stesse società attrici;

ritenuta pertanto le sussistenza del *periculum in mora*;

ritenuto che il pregiudizio lamentato dalle attrici per il corrente anno 1985, sembra correttamente da porsi in relazione alla divulgazione dei dati di ascolto *meter*, e al loro uso comparativo attuati dalla RAI in forma sistematica negli ultimi mesi dell'anno e poi proseguiti nell'anno in corso con modalità sempre più esasperate (v. ad es. l'utilizzo dei notiziari del « Telegiornale » e del Giornale radio », verificatosi nei giorni 4 e 5 giugno 1985);

ritenuto che la potenzialità dannosa della divulgazione dei dati di ascolto *meter* fino ad ora attuata non si è esaurita ma che anzi essa è tuttora in fase di realizzazione e continuerà a dispiegare in futuro i propri effetti, costituendo quei dati — come si evince dagli opuscoli distribuiti dalla SIPRA e prodotti in atti dalle attrici — strumento di promozione ai fini della vendita della pubblicità televisiva della RAI alle cui reti i dati *meter* attribuiscono, rispetto alle emittenti attoree, indici di ascolto superiori e quindi una maggiore capacità di penetrazione nel mercato e, in definitiva, maggiore efficacia ai fini pubblicitari; e che tale potenzialità dannosa si esplica anche, in diversa forma, a danno della reputazione commerciale e dell'immagine delle emittenti attoree, con effetti negativi sul loro ascolto e quindi, in ultima analisi, sui loro proventi pubblicitari;

ritenuto che, per quanto osservato, l'interruzione della elaborazione e divulgazione da parte della RAI e della SIPRA dei dati di ascolto *meter* non risulterebbe misura sufficiente ad assicurare in via provvisoria gli effetti di una futura decisione di merito in ipotesi favorevole alle attrici, giacché le conseguenze pregiudizievoli sopra delineate non cesserebbero, anche in tal caso, di realizzarsi a danno delle società attrici nel proseguimento da parte di RAI-SIPRA di una raccolta pubblicitaria ormai profondamente influenzata dalle informazioni finora diffuse presso gli utenti sui dati di ascolto rilevati dal *meter* e sulle « virtù » di tale sistema di indagine (non escludendosi inoltre la possibilità che nell'opinione pubblica e nella stampa si sia radicata la convinzione, grazie alla pubblicità data alla RAI allo strumento in questione, della scientifica obiettività ed infallibilità del *meter* utilizzato dalla convenuta, circostanza che peraltro già

si desume da buona parte degli articoli giornalistici in atti di causa);

ritenuto che la richiesta attorea di inibizione alla RAI e alla SIPRA di proseguire nell'attività di raccolta di pubblicità televisiva, pur trovando indubbio fondamento nelle circostanze denunciate, viene tuttavia dalle stesse istanti collegata in particolare alla anomala situazione creatasi a causa della mancata fissazione, da parte della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dei limiti massimi di raccolta pubblicitaria dell'ente pubblico radiotelevisivo per il corrente anno 1985 di cui agli artt. 21, legge 14 aprile 1975, n. 103 e 3-bis n. 2, legge 4 febbraio 1985, n. 10, e al conseguente regime del quale sono attualmente beneficiarie la RAI e la SIPRA e che consente loro un illimitato sfruttamento della posizione di illecito vantaggio concorrenziale loro procurato dall'utilizzo dei dati *meter*, grazie a una attività commerciale affrancata da ogni limite, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello del c.d. « affollamento orario », vincolo questo, che invece è già operante con le emittenti private (art. 3-bis n. 1, legge 10/85) con l'effetto di limitare le possibilità di vendita di spazi pubblicitari;

ritenuta pertanto, sotto il profilo della opportunità, meritevole di accoglimento la richiesta attorea suddetta in quanto riferita alla raccolta pubblicitaria RAI-SIPRA eccedente i limiti entro i quali il legislatore ha inteso contenerla;

ritenuto che, non avendo a tutt'oggi provveduto la Commissione Parlamentare di Vigilanza alla fissazione del limite massimo per la raccolta pubblicitaria dell'ente pubblico radiotelevisivo per l'anno 1985 (fissazione che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 luglio 1984), deve ritenersi in vigore anche per il corrente anno il limite massimo da ultimo stabilito dalla predetta Commissione Parlamentare con riferimento all'anno 1984 (v. doc. attoreo n. 63);

considerato che sussistono in atti indizi sufficienti a far ritenere che il limite suddetto sia già stato superato dalla RAI e dalla SIPRA, come del resto risulta dalla denuncia agli organi parlamentari da parte della FRT e dalla FIEG (docc. attorei n. 94 e 95), nonché dalla richiesta di apposita commissione di in-

dagine avanzata dal Partito Repubblicano Italiano (v. estratto da « La Voce Repubblicana » del 27 giugno 1985, riportato nelle note di replica attoree del 5 luglio 1985, pagg. 17-19);

riservato il riesame della richiesta attorea in questione ove, in corso di istruttoria, risultasse una diversa situazione in fatto, al cui eventuale accertamento appare indispensabile l'esibizione, da parte della convenuta RAI e dell'intervenuta SIPRA, di tutti i contratti di pubblicità televisiva e di sponsorizzazione di programmi televisivi relativi all'anno 1985 a tutt'oggi stipulati;

ritenuto, per quanto concerne le richieste ex art. 700 cod. proc. civ. formulate dalla RAI nei confronti delle società attrici, che perplessità sorgono anche in ordine all'adeguatezza e alla attendibilità del sistema di rilevazione ISTELE; che, pur essendo tale sistema svolto da tre società specializzate, del tutto indipendenti dalle imprese tra loro concorrenti nell'attività e pubblicità televisiva e controllata da una quarta società anch'essa specializzata e indipendente; e nonostante le caratteristiche di trasparenza e accessibilità dell'indagine, il sistema stesso non appare immune dalle critiche e dalle censure mosse dalla società convenuta (quali la difficoltà del ricordo e il condizionamento del compilatore del diario, la non corretta compilazione dello stesso, la saltuarietà dell'indagine e la non tempestività della stessa); che, pertanto, anche la divulgazione dei dati ISTELE, attuata dalle società attrici, presenta i caratteri della comparazione denigratoria e quindi illecita a danno della RAI, le cui richieste presentano gli estremi del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;

ritenuto, in particolare, che l'opuscolo diffuso dalla Publitalia '80 e descritto nella narrativa della comparsa di costituzione della RAI alla pp. 30-31, non si limita a riportare i dati di ascolto ISTELE, ma li presenta e illustra con modalità idonee a creare discredito in danno della RAI, oltrepassando l'ambito delle attività consentite da legittime finalità di reazione all'illecito concorrenziale altrui, sì che la sua divulgazione viene a configurare ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 2 cod. civ.;

che, per il prosieguo del giudizio, appare opportuno disporre consulenza tecnica, per valutare l'adeguatezza dei due sistemi di rilevazione sopraindicati;

P.Q.M.,

1) inibisce alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. la rilevazione a mezzo delle apparecchiature e comunque del sistema c.d. *meter*, o con qualsiasi altro mezzo gestito o controllato dalla stessa RAI direttamente o indirettamente, dei dati di ascolto relativi alle emittenti private Canale 5, Italia 1 e Retequattro; e per l'effetto ordina alla RAI l'immediata disattivazione delle apparecchiature *meter* (dai rilevatori di ascolto applicati ai televisori presso le famiglie campione fino all'elaboratore elettronico che raccoglie, seleziona e gestisce i dati trasmessi dai rilevatori per via elettrica e telefonica) per quanto concerne la ricezione delle trasmissioni delle emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro.

2) Inibisce con effetto immediato alla RAI ed alla SIPRA la pubblicazione, la divulgazione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, compresa la radiotele-diffusione, l'uso a fini commerciali, pubblicitari, promozionali, informativi, giornalistici, dei dati di ascolto relativi alle emittenti private Canale 5, Italia 1 e Retequattro, o relativi agli ascolti totali delle emittenti private nazionali o locali.

3) Inibisce con effetto immediato alla convenuta RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed alla intervenuta SIPRA - Società Italiana Pubblicità per Azioni S.p.A. il proseguimento e comunque lo svolgimento, direttamente o indirettamente, tramite concessionari, sub-concessionari, terzi in genere, in qualsiasi modo e forma, dell'attività di vendita di spazi televisivi, ai fini di inserzioni commerciali sulle reti RAI 1, RAI 2, e RAI 3, e, in ogni caso, di raccolta e di procacciamento di pubblicità televisiva oltre il limite massimo stabilito dalla Commissione Parlamentare di vigilanza con riferimento all'anno 1984;

ordina alla SIPRA il deposito in Cancelleria entro otto giorni da oggi, di copia di tutti i contratti già stipulati e che siano da eseguirsi nel corrente anno 1985 aventi ad oggetto la vendita di spazi televisivi o la trasmissione di mes-

saggi pubblicitari sulle reti televisive RAI 1, RAI 2, e RAI 3, o la sponsorizzazione di programmi sulle stesse reti.

4) Inibisce a Canale 5 s.r.l., alla Società Editoriale Televisiva - R4 - SEDIT s.r.l., a Publitalia '80 - Concessionaria Pubblicità - S.p.A., a Rete-dieci s.r.l. la pubblicazione, la divulgazione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, compresa la radiotelevisivazione, l'uso ai fini commerciali, pubblicitari, promozionali, informativi, giornalistici dei dati di ascolto relativi alle reti RAI;

5) Ordina a Publitalia '80 S.p.A. l'immediato ritiro dal commercio e la distruzione di tutte le copie in circolazione dell'opuscolo di cui alla richiesta n. 2 del ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. depositato dalla RAI, e meglio descritto nella

narrativa della comparsa di costituzione della stessa RAI alle pp. 30-31.

6) Ordina la pubblicazione del presente provvedimento sui seguenti giornali: « Corriere della Sera », « Stampa », « Repubblica », « Il Giornale », « Il Giorno », « Il Messaggero », « Il Tempo », « Il Sole - 24 Ore », « Prima Comunicazione », « TV - Sorrisi e Canzoni », « Radiocorriere », autorizzando in difetto le società attrici a provvedere direttamente con diritto alla rivalsa delle spese nei confronti della convenuta e dell'intervenuta.

7) Dispone consulenza tecnica per valutare l'adeguatezza dei sistemi *meter* ed *Istel* e rinvia alla udienza del 23 ottobre 1985 ore 12, per la nomina dei consulenti, invitando le parti sin da ora a predisporre i quesiti da porre.

TRIBUNALE ROMA (decr. i.a.p.) 20 LUGLIO 1985

GIUDICE ISTRUTTORE

IZZO

PARTI:

RAI, SIPRA

CANALE 5, PUBLITALIA 80

Il G.I. letta l'istanza che precede, depositata in Cancelleria il 17 luglio 1985, con la quale la RAI ha chiesto l'integrazione della ordinanza 13 luglio 1985 a chiarimento e completamento della medesima, nonché l'esibizione di documenti a carico delle società attrici, nonché inibitoria *ex art.* 701 cod. proc. civ. per ulteriori asseriti episodi di concorrenza sleale;

ritenuto, quanto al punto a) dell'istanza, che il provvedimento 13 luglio 1985, correttamente interpretato anche alla luce dei principi affermati in motivazione, non vieta alla RAI la semplice rilevazione dei dati di ascolto totali, purché gli stessi vengano raccolti senza che da essi possa ricavarsi la percentuale dei dati di ascolto relativa alle emittenti private Canale 5, Italia Uno, Retequattro; che, per quanto riguarda invece la divulgazione dei dati di ascolto, la stessa ri-

mane soggetta ai limiti di cui al punto 2) dell'ordinanza 13 luglio 1985;

che, per quanto riguarda la richiesta *sub b)* dell'istanza di cui sopra, tenuto conto delle difficoltà, dei costi e dei tempi occorrenti per la disattivazione a livello dei terminali iniziali della rilevazione dei dati di ascolto, e ravvisata altresì la necessità ai fini della disposta consulenza tecnica di conservare intatti tali terminali, può essere disposto che la disattivazione del *meter* relativamente ai dati di ascolto, concernenti Canale 5, Italia Uno e Retequattro, venga effettuata a livello di macroterminale;

che, quanto alle istanze avanzate *sub c)* e *d)*, appare opportuno sentire le parti;

P.Q.M.,

a chiarimenti e integrazioni della propria ordinanza 13 luglio 1985, così dispone:

a) la RAI può procedere alla semplice rilevazione dei dati di ascolto totali purché ciò avvenga in modo che da tale attività non possa ricavarsi la percentuale dei dati di ascolto delle emittenti private Canale 5, Italia Uno e Retequattro;

b) la disattivazione del sistema *meter* relativamente ai dati di ascolto concernenti Canale 5, Italia Uno e Retequattro, sarà effettuata a cura della RAI a livello di macroterminale;

c) dispone la comparizione delle parti in ordine alle richieste avanzate *sub c)* e d) dalla RAI con il ricorso in data 17 luglio 1985, per l'udienza del 23 ottobre 1985 ore 12, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano notificati dalla RAI alle altre parti entro il 20 settembre 1985.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

1. Per quanto riguarda il principio di diritto sintetizzato nella prima massima la ordinanza non si distacca dal tradizionale orientamento della giurisprudenza. Come già notato da GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1982, 154, pur ammettendo in linea di principio la liceità di riferimenti comparativi, i giudici censurano la grande maggioranza dei comportamenti oggetto di controversia. È considerata denigratoria ed illecita ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. n. 2 la pubblicità attuata mediante diffusione di notizie false o vere ma presentate in modo subdolo. Sembra però che sia presunta illecita, in quanto comunque finalizzata a sottrarre clientela al concorrente e quindi subdola, ogni attività pubblicitaria del tipo comparativo salva la prova dell'obiettività e completezza di informazione della pubblicità stessa. Da ultimo Cass., 2 aprile 1982, n. 2020, in *Mass. Foro it.*, 1982; App. Torino 28 marzo 1984, in *Società*, 1984, 1013; Trib. Milano 18 settembre 1983, in *Resp. civ.*, 1983, 804 con nota di S. SPOLIDORO e in *Riv. dir. comm.*, 1983, II, 329; Trib. Milano 6 maggio 1982, in *Rass. dir. farmaceutico*, 1983, 193; Pret. Latina 27 aprile 1982, in *Tem. rom.*, 1982, 344 con nota di SILVETTI.

La dottrina ha invece dimostrato un certo favore per la pubblicità comparativa. Cfr., soprattutto GHIDINI *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato dir. comm.* diretto da Galgano, vol. IV, Padova, 1982, 186 ss. Su posizioni più equilibrate — non disposte cioè ad affermare in via di principio la soddisfazione attraverso la pubblicità comparativa di interessi del consumatore, (è paradossale che nel caso di specie i « consumatori » che trarrebbero vantaggio dalla comparazione sono i produttori e i di-

stributori, categorie generalmente considerate « antagoniste » del consumatore classico), AUTERI *La concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, vol. 18, Torino, 1983, 384 ss.; FUSI, *Sul problema della pubblicità comparativa*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, I, 105; ID., *Un'analisi del disegno di legge governativo sulla pubblicità ingannevole: motivi di consenso e motivi di dissenso*, in Atti della giornata di studio SACIS 28 maggio 1985, *Quale legge per la pubblicità* SACIS 1985, 14; MENESINI, *La denigrazione*, Milano, 1970, 73 ss. Contrari all'ammissibilità della pubblicità comparativa RAVÀ, *Diritto industriale*, Torino, p. 354; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 239.

Sulla scia della dottrina favorevole v. da ultimo Trib. Torino 26 novembre 1982, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 671 (il favore « si rafforza » per essere il prodotto comparato offerto in regime di monopolio od oligopolio per cui il paragone avviene quasi « necessario »). Un riferimento alla situazione di mercato si rinviene anche in Trib. Milano 18 settembre 1983, *cit.*

2. Il disegno di legge 22 ottobre 1984, n. 995, presentato al Senato dal ministro Altissimo ammette (art. 4) la pubblicità comparativa e così anche il p.d.l. Rodotà, *Disciplina della pubblicità* (c.d., 5 dicembre 1985, n. 2024).

Il codice di autodisciplina pubblicitaria (art. 15) ammette la comparazione indiretta (senza richiamare nomi di concorrenti) se intesa ad illustrare le caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto pubblicizzato. Nella prassi applicativa il Giuri di autodisciplina pubblicitaria si è comunque mostrato sostanzialmente conforme agli indirizzi della giurisprudenza ordinaria. Cfr., Giuri aut. publ. 13 luglio 1982, in *Riv. dir. ind.* 1982, II, 388; Giuri aut. publ. 3 aprile 1982 e 30 marzo 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 1475; Giuri aut. publ. 29 settembre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, 108. Particolare interesse in relazione all'ordinanza pubblicata, nel punto dove si considera la possibilità che nell'opinione pubblica sia radicata la convinzione di razionale obiettività del sistema *meter*, assume Giuri aut. publ. 5 giugno 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, II, 375 in

cui si diffida delle presentazioni pseudo scientifiche di un prodotto. Cfr., anche l'art. 3 del Codice di autodisciplina sull'uso delle prove tecniche e delle statistiche.

3. Preme infine sottolineare dell'ordinanza istruttoria pubblicata l'assimilazione, ai fini dell'inibitoria dell'uso pubblicitario delle rilevazioni di ascolto, di risultati ottenuti con il sistema ISTELE e con quello *meter*. Di quest'ultimo però, che a differenza del primo viene gestito e controllato da una delle società concorrenti, se ne è ordinata anche la disattivazione. Un tale provvedimento non appare sufficientemente motivato seppure il primo ritenuto dell'ordinanza accentui la riprovazione per indagini di mercato eseguite direttamente da un'impresa operante nel mercato stesso. Tuttavia nel decreto *inaudita altera parte* ad integrazione dell'ordinanza si precisa che la disattivazione riguarda solo la rilevazione dell'ascolto dei tre *networks* e non dell'ascolto totale dei programmi del servizio pubblico. Inoltre si dispone che la disattivazione avvenga a livello di macroterminale.

4. Di grande interesse l'inibizione alla RAI della raccolta di pubblicità oltre il limite fissato per il 1984 ed il connesso ordine di deposito a fini istruttori dei contratti già stipulati. Sono provvedimenti che non mancheranno di fare discutere.

L'art. 21, della legge 14 aprile 1975, n. 103 stabilisce (comma 2) che la durata complessiva dei programmi pubblicitari non superi il 5% della durata delle trasmissioni RAI. Il comma 3 prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza fissi entro il mese di luglio di ogni anno un limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo. Tale limite va definito in base ad una valutazione comparata dei ricavi pubblicitari della stampa e della televisione. Sembra consono alla lettera della legge, anche ai sensi della clausola generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, per cui i limiti derivano anche « dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa », che la Commissione consideri anche i ricavi dell'emittenza televisiva privata.

Per le televisioni private invece il 16% del totale delle ore settimanali dedicate alla trasmissione di programmi costituisce la soglia massima di pubblicità diffondibile secondo l'art. 3-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 1985, n. 10 (decaduta però il 31 dicembre 1985).

La stessa norma introduce il concetto di percentuale di pubblicità per ora. Questa viene fissata *ex lege* per le emittenti private (20%) mentre per la RAI se ne affida la determinazione alla Commissione di Vigilanza contestualmente alla fissazione degli introiti per l'anno successivo.

L'art. 17 del nuovo regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza (in *Gazzetta Ufficiale* n. 126, del 30 maggio 1985, pubblicato su questa *Rivista*, 1985, 849) nulla aggiunge a questo quadro normativo.

5. Esistono dunque tre limiti alla quantità di messaggi pubblicitari: uno temporale per così dire « assoluto » stabilito dalla legge per radiotelevisioni pubbliche e private; uno di « affollamento orario » che richiede per la concessionaria del servizio pubblico un atto di determinazione della Commissione di Vigilanza; uno finanziario imposto dalla Commissione di Vigilanza alla sola RAI. Il primo e il terzo sembrano rispondere a un interesse che è anche dei concorrenti (clausola generale dell'art. 21, legge 103/1975, comma 1), il secondo invece solo all'interesse del telespettatore a non subire eccessiva invadenza di messaggi pubblicitari. Alla tutela del consumatore peraltro deve ispirarsi la Commissione quando formula ai sensi dell'art. 4, legge 103/75 gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari. V. in generale VIGNUPELLI, *Aspetti giuripubblicistici della comunicazione pubblicitaria*, Rimini, 1983, 137 ss.

Dalla normativa descritta e dall'applicazione che l'ordinanza ne fa emergono una serie di interessanti questioni che in questa sede possono essere solo segnalate.

6. Innanzitutto in quale situazione giuridica soggettiva si trova il privato di fronte agli atti (nel caso di specie all'inerzia) della Commissione parlamentare di Vigilanza. Sul punto si veda D'AMA-

RIO-PALLOTTINO, *Il problema della giustiziabilità degli atti della Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI*, in AA.VV., *Il servizio pubblico radiotelevisivo*, Napoli, 1983, p. 227. Cass., Sez. Un., 25 novembre 1983, n. 7072, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 741 ha qualificato tali atti di « indirizzo politico » considerando « interessi di mero fatto » le situazioni giuridiche soggettive dei privati (inerenti in quel caso all'« accesso » al servizio pubblico). Si ricordano tra i commenti a quella decisione CHIOLA, *Informazione, pensiero, radiotelevisione*, Napoli, 1984, p. 165 ss. e MONTESANO, *Sulla tutela giurisdizionale del diritto ad accedere paritariamente all'uso dei monopolistici mezzi pubblici di informazione*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 805.

Se nei confronti della Commissione il privato non detiene alcuna situazione soggettiva giustiziabile, è possibile configurarne una nei confronti della RAI?

Si consideri che se il « diritto » all'accesso — cui corrisponde un obbligo a far accedere — può venire costruito su basi costituzionali, il « diritto » delle emittenti private alla limitazione della pubblicità RAI può trovare fondamento nell'art. 21, legge 103/75 comma 1, che trae origine dal « comandamento » e) della Corte Costituzionale nella sua landmark decision 10 luglio 1974, n. 225 (« attraverso una adeguata limitazione della pubblicità si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela »). Il comportamento della RAI che agisce affrancata da questi limiti può considerarsi ingiustamente dannoso nei confronti dell'emittente privata?

Vanno distinti il caso in cui determinazione dei limiti vi sia, e viene violata, dal caso in cui manchi. Se la RAI avesse superato limiti fissati ben avrebbero potuto agire le emittenti private ex art. 2043 cod. civ. o meglio ex art. 2598, n. 3 integrando il comportamento della RAI fattispecie di concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche che la giurisprudenza riconosce come figura atipica (cfr., GHIDINI, *la concorrenza sleale*, cit., p. 292).

Nel caso di specie invece manca l'atto della Commissione parlamentare (si ri-

corda che i limiti degli introiti pubblici per il 1985 sono stati fissati nella seduta della Commissione del 2 agosto 1985 su cui v. la rubrica Attività del Parlamento in questo stesso fascicolo della *Rivista*). L'anomala situazione conseguente l'inerzia di questa non fa che consentire alla RAI e alla SIPRA « un illimitato sfruttamento della posizione di illecito vantaggio concorrenziale ma non costituisce in sé lesione di un diritto dell'emittente privata.

Il provvedimento del giudice nei confronti della RAI deve allora considerarsi una sanzione ai sensi dell'art. 2599 cod. civ. la quale tende ad eliminare gli effetti dell'atto di concorrenza sleale.

Non esiste però un diretto legame tra illecito denigratorio e raccolta di pubblicità oltre i limiti di cui all'art. 21, legge 103/75 e art. 3-bis, legge 10/85. Infatti effetti pregiudiziali per le emittenti private possono derivare anche da una raccolta inferiore al limite come al contrario una raccolta superiore può non essere conseguenza dell'illecito concorrenziale. L'inibitoria dell'attività di vendita di spazi televisivi oltre il limite dell'anno precedente viene giustificata dal giudice « sotto il profilo dell'opportunità ». Sembra cioè che questi individui nel limite fissato dalla Commissione di Vigilanza per l'anno precedente un ragionevole equilibrio oltre il quale l'emittente privata nelle more del giudizio verrebbe certamente danneggiata.

Le stesse ragioni di opportunità vorrebbero che si tenesse almeno conto di una rivalutazione del limite massimo degli introiti secondo l'indice ISTAT di prezzi al consumo.

Infine in riferimento all'ordine di deposito di copia dei contratti RAI/SIPRA del 1985 va osservato che il provvedimento tralascia di dettare alcuni accorgimenti a tutela della riservatezza negoziale degli altri contraenti.

R.R.